



Organi di Giustizia

Proc. n. 1/26

Dec. n. 1/26

Il giorno 27 febbraio 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Paolo De Matteis - Presidente

Avv. Aurelia Panetta - Componente

Avv. Cecilia Prota - Componente estensore

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

ALFONSI Ilaria, nata *omissis* residente *omissis* tesserata 2026 con il M.C. "ALFONSI RACING ASD" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n. 26105294;
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Totola e dall'avv. Federica Costa, elettivamente domiciliata presso il nominato difensore avv. Federica Costa, con studio in Mantova, alla via Chiassi n. 20;

Incolpata di:

“violazione degli artt. 1 e 10.3 (frode sportiva) del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, tramite il proprio M.C. “ALFONSI RACING”, del quale è presidente, ha emesso una tessera “Member” per la stagione sportiva 2026 intestata al sig. FRASCA Lorenzo senza che questi ne avesse mai fatto domanda, né, tantomeno, sottoscritto alcun modulo di richiesta tesseramento presso il predetto sodalizio.

Inoltre, la medesima, nonostante fosse stata contattata – tramite posta elettronica certificata all'indirizzo presente negli archivi federali “alfonsiracing@pec.it”- in data 18.12.2025 dall'Ufficio Tesseramento ed Affiliazioni della F.M.I., che, nell'occasione, ha chiesto di fornire urgentemente il modulo di richiesta tesseramento 2026 del suddetto sig. FRASCA Lorenzo, in uno a tutti gli ulteriori documenti previsti dalla normativa federale, non ha fornito riscontro alcuno alla predetta comunicazione ufficiale.”

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 22 gennaio 2026, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di ALFONSI Ilaria al competente Organo di Giustizia di primo grado per l'illecito in epigrafe indicato.

In data 26 gennaio 2026 veniva emesso il decreto ex art. 87 R.d.G., regolarmente notificato alla deferita a mezzo posta elettronica certificata presso il difensore domiciliatario avv. Federica Costa, con il quale era disposta la citazione per l'udienza del 27 febbraio 2026.

A tale udienza risultava presente in collegamento da remoto la deferita sig.ra Alfonsi Ilaria. Comparivano, altresì, sempre da remoto i suoi difensori avv. Filippo Totola e avv. Federica Costa.

Il Procuratore Federale formulava le proprie richieste riportandosi al capo di incolpazione, chiedendo irrogarsi la sanzione inibitoria del ritiro della tessera per sei mesi.

Il Tribunale si pronunciava a seguito di camera di consiglio come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione nel termine di cui al Regolamento di Giustizia.

Motivazione

La responsabilità della deferita deve ritenersi provata oltre ogni ragionevole dubbio all'esito delle acquisizioni documentali (sia di quelle contenute nel fascicolo per il dibattimento, sia di quelle oggetto di produzione ed acquisizione in udienza).

Ciò premesso questo tribunale ritiene di doversi innanzitutto pronunciare in merito alla richiesta ex art. 86 RdG (contenuta in linea subordinata nella memoria difensiva in atti ma poi non riproposta in udienza) di applicazione consensuale di sanzione "censoria" (della quale peraltro non viene specificata la tipologia...): orbene, siffatta ipotesi subordinata pur essendo astrattamente ammissibile (mancando uno dei due presupposti ostativi previsti congiuntamente dall'ultimo periodo, ossia il "vantaggio in classifica") ma certamente non su una richiesta di mera sanzione "censoria" atteso che l'art. 10 prevede unicamente la sanzione inibitoria! Inoltre, il mancato rispetto delle formalità previste dal 1° comma dell'art. 86 rende in ogni caso tale richiesta inammissibile.

Passando a trattare il merito della vicenda, il tribunale ritiene che si sia raggiunta la piena prova della responsabilità della deferita in ordine agli illeciti così come contestati, per le considerazioni che di seguito succintamente si espongono.

- 1) In primo luogo va evidenziato come una cosa sia il Motoclub Alfonsi Racing ASD ed un'altra sia il team Alfonsi Racing per il quale il Frasca ha gareggiato nel 2025, pur essendo tesserato con altro motoclub, e precisamente il Morena, sia nel 2024 che nel 2025 (al riguardo basta una veloce consultazione delle pagine social) e ciò rileva sia sotto il profilo soggettivo (entrambi fanno capo all'ex pilota Lorenzo ALFONSI ed alla di lui sorella) che dal punto di vista del

possesto di copia dei documenti del FRASCA da parte del Motoclub Alfonsi (chiedere ad un pilota di fornire i propri documenti d'identità sembra il minimo per un team che poi lo debba iscrivere ad un campionato...)

- 2) Il FRASCA è un giovane e promettente pilota e la sua "perdita" avrebbe determinato un più che certo documento per gli ALFONSI, soprattutto considerando che sarebbe passato ad un team rivale (il ROSSO e NERO) e ciò spiega l'iniziativa di tesserarlo FMI per il 2026 *inaudita altera parte* e per giunta in un periodo "morto" senza che ve ne fosse alcuna urgente necessità agonistica: ciò è avvenuto al fine di creare un vincolo per il 2026 superabile solo attraverso la concessione del nulla osta (in genere , quando ciò avviene a stagione agonistica già iniziata, viene concesso a seguito di un accordo economico tra le parti...) oltre che avere tra le proprie fila un pilota potenzialmente suscettibile di portare risultati (rilevanti al fine dei contributi federali elargiti agli affiliati...). A tutto ciò va aggiunto che – come risulta dalla documentazione prodotta in udienza dal Procuratore federale ed acquisita da questo tribunale senza opposizione alcuna da parte della Difesa – in data 7 novembre risulta emessa solo la tessera del FRASCA, circostanza questa rilevante al fine di escludere che vi fosse tutta questa urgenza di tesserarlo...
- 3) La cronologia degli eventi smentisce la tesi difensiva di una perdurante consapevolezza da parte del FRASCA in ordine all'avvenuto tesseramento 2026 (se lo avesse saputo non avrebbe certo fornito al MC ROSSO e NERO i moduli firmati necessari per tale adempimento!). Molto più plausibile che sia stato informato proprio da tale sodalizio che si è visto "rifiutare" il tesseramento dal sistema...altro che "mesi e mesi dopo" di cui alla memoria!!!
- 4) Assolutamente implausibili appaiono le giustificazioni dei ripetuti ritardi nelle risposte (sia al FRASCA che all'Ufficio tesseramento) da parte della ALFONSI che si sono protratti fino a quando costei (che ha accesso al tesseramento) non ha constatato che la tessera 2026 con il suo MC era stata annullata da FMI: infatti come primo atto ha scritto all'ufficio tesseramento (mail dell'8 gennaio in atti) chiedendo di sapere "come sia potuto accadere" e, solo

successivamente, ha fornito i riscontri documentali che le erano stati richiesti da tantissimo tempo...

- 5) A parte il ripetuto disconoscimento della sottoscrizione apposta sul modulo di richiesta tesseramento (anche in un formale esposto presentato ai Carabinieri!), corroborato peraltro dalla palese differenza riscontrabile *ictu oculi* tra le stesse e quelle presenti su altri documenti in atti, va rilevato anche come il FRASCA abbia contestualmente dichiarato di NON ESSERE MAI STATO a Sesto Fiorentino il 7.11.2025, e ciò costituisce ulteriore falsità del predetto modulo.
- 6) Da ultimo, assolutamente implausibili (oltre che sfornite del benché minimo riscontro) appaiono le giustificazioni delle omissioni e dei ritardi nella risposta alle plurime sollecitazioni inviate al motoclub ALFONSI sia dal FRASCA che dall'Ufficio Tesseramento FMI: la tesi di una "congiura telematica" appare unicamente un tardivo espediente di copertura dell'illecito!

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 10.3, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

ALFONSI Ilaria, nata *omissis* residente *omissis* tesserata 2026 con il M.C. "ALFONSI RACING ASD" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n. 26105294; **responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto le applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera per mesi 6 (sei) con fine sanzione per il 27 agosto 2026.**

Depositata il 3 Marzo 2026

Il Giudice Estensore
Avv. Cecilia Prota

FIRMA


Avv. Paolo De Matteis
PRESIDENTE T.



Si comunichi a cura della Segreteria a:

Avv. Federica Costa;

Avv. Filippo Totola;

Alfonsi Ilaria, elettivamente domiciliata presso l'avv. Federica Costa;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Commissari di Gara;

Gruppo Direttori di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Motoclub di appartenenza;

Co. re. Toscana;

Ufficio Comunicazione FMI.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514
giustizia@federmoto.it - giustizia@pec.federmoto.it
www.federmoto.it